

Roma, 08 Luglio 2015

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: Unico: le imposte in scadenza il 16 luglio**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che per i contribuenti che non godono della proroga stabilita dal DPCM 9 giugno 2015 il **prossimo 16 luglio scade il termine pagamento delle imposte derivanti da Unico con la maggiorazione dello 0,40%**.*

*Si tratta in particolare di Irpef (comprese le addizionali), Ires, saldo Iva 2014 (per chi presenta la Dichiarazione Iva unificata con Unico), le imposte sostitutive (es cedolare secca), patrimoniali (Ive e Ivafe) e contributi previdenziali.*

### **Premessa**

Il DPCM del 9.6.2015 pubblicato in G.U. 12.06.2015 ha disposto la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni Unico/Irap 2015, a favore dei contribuenti con studi di settore.

Non godono della proroga e sono quindi tenuti a versare le imposte entro il prossimo 16 luglio (con maggiorazione dello 0,40%) i seguenti soggetti:

- ✓ persone fisiche che compilano il modello Unico ma anche i contribuenti senza sostituto d'imposta che presentano il 730 e risultano a debito d'imposta;
- ✓ persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- ✓ soggetti non titolari di Partita Iva;
- ✓ soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri). Anche per l'Ires del consolidato non si applica la proroga se la società controllante non è soggetta agli studi di settore, indipendentemente dallo status delle controllate;
- ✓ soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d'impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario);

- ✓ i soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

### ***Saldo/Acconto Irpef Ires ed Irap***

---

Tra le imposte da pagare figura il **saldo 2014 di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP** i quali sono determinati quale differenza tra l'imposta risultante dal mod. UNICO/IRAP 2015 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2014 (giugno-luglio-agosto e/o novembre-dicembre).

L'imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:

- non superiore a € 12 con riferimento ad IRPEF, relative addizionali e IRES;
- non superiore a € 10,33 con riferimento all'IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito/credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalle singole leggi regionali.

I soggetti, **minimi** fino al 2013, che nel 2014:

- ✓ sono fuoriusciti dal regime dei minimi (nel 2014 hanno applicato il regime "ordinario");
- ✓ hanno versato l'acconto 2014 dell'imposta sostitutiva (codici tributo "1793" e "1794");

evidenziano a rigo RN38, campo 4 del mod. UNICO 2015 PF quanto versato a titolo di acconto 2014 dell'imposta sostitutiva, facendo così "confluire" detto importo nell'IRPEF. In tal modo quanto versato è scomputato dall'imposta a debito ovvero sommato all'imposta a credito.

### ***Saldo/acconto cedolare secca***

---

Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo che hanno applicato la **cedolare secca** devono:

- ✓ dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB del mod. UNICO 2015 PF;
- ✓ versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto.

In merito si rammenta che dal 2014, l'aliquota "agevolata" della cedolare secca è fissata nella misura del 10% ed è applicabile ai contatti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate, oltre che nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e ad alta tensione abitativa, anche nei Comuni per i quali è stato

deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014. L'aliquota "ordinaria" rimane fissata al 21%.

L'acconto 2015 della cedolare secca (21% - 10%) è dovuto in misura pari al 95% dell'imposta dovuta per il 2014 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF

### **Saldo/Acconto Ivie e Ivafe**

---

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2014 dell'imposta dovuta:

- ✓ **sugli immobili situati all'estero (IVIE);**
- ✓ **sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE);**

determinata nel quadro RW del mod. UNICO 2015 PF.

Con riferimento all'IVAFE si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. "Legge Europea 2013-bis", già dal 2014, la base imponibile non è costituita dalle attività finanziarie individuate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.7.2012, n. 28/E ma dai soli prodotti finanziari detenuti all'estero.

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono provvedere al versamento dell'acconto IVIE/IVAFE, determinate nel quadro RW, con le medesime modalità previste ai fini IRPEF.

### **Contributi Inps**

---

Entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015, va versato il saldo dei **contributi dovuti per il 2014 e l'acconto 2015** da parte di:

- ✓ artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone o di srl);
- ✓ lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

### **Codici tributo**

---

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

↘ Saldo IRPEF	4001
↘ Acconto IRPEF (1° rata)	4033
↘ Addizionale regionale	3801
↘ Saldo addizionale comunale	3844
↘ Acconto addizionale comunale	3843
↘ Saldo IRES	2003
↘ Acconto IRES (1° rata)	2001
↘ Saldo maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2020
↘ Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2018
↘ Saldo IRAP	3800
↘ Acconto IRAP (1° rata)	3812
↘ Saldo imposta sostitutiva (5%) regime dei minimi	1795
↘ Acconto imposta sostitutiva (5%) regime dei minimi (1° rata)	1793
↘ Imposta sostitutiva 10% (nuove iniziative)	4025
↘ Acconto 20% (redditi tassazione separata)	4200
↘ Saldo imposta sostitutiva (10% - 21%) cedolare secca	1842
↘ Acconto imposta sostitutiva (10% - 21%) cedolare secca (1° rata)	1840
↘ Saldo imposta patrimoniale immobili all'estero (IVIE)	4041
↘ Acconto imposta patrimoniale immobili all'estero (IVIE)	4044
↘ Saldo imposta patrimoniale attività finanziarie all'estero (IVAFE)	4043
↘ Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie all'estero (IVAFE)	4047

Con.ser.imp srl